

CATERINA MALAVENDA

Avvocato penalista - Esperto di diritto dell'informazione

NO AL SILENZIO SUI PROCESSI MA RISPETTO PER LE PARTI

Il Parlamento sarà chiamato ad esaminare ed a votare il disegno di legge governativo in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, quando verrà definitivamente licenziato un testo condiviso dalla maggioranza.

E le resistenze opposte in commissione su alcune modifiche delle norme in vigore la dicono lunga sulla difficoltà di intervenire sulla materia, senza penalizzare diritti più o meno rilevanti.

Non ultimo, per l'appunto, il diritto di informare e di essere informati, garantito, almeno fino a questo momento e salvo interventi "modernizzatori", dall'art. 21 della Costituzione che tutela la libera circolazione di opinioni e notizie, senza alcun limite, che non derivi dalla necessità di preservare altri diritti, di pari rango costituzionale.

Libertà prevista anche dall'art.10 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo.

Per verificare la democraticità di una riforma c'è un test infallibile: misurare l'ampiezza del potere di controllo, concesso all'informazione sulla sua applicazione.

E dalla riforma della giustizia, sotto questo profilo, non paiono provenire segnali incoraggianti, visti i drastici limiti imposti alla cronaca giudiziaria.

Fin dal suo nome - "Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali: Modifica...degli atti di indagine e integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" - il disegno di legge tradisce il disagio che deriva, in alcuni casi, dal chiamare le cose con il loro nome: è bandito, infatti, qualunque riferimento all'informazione.

"Limitazioni alla divulgabilità degli atti di indagine e sanzioni in capo agli

*Il rimedio proposto è
assolutamente inefficace,
rincarica solo la "tassa"
sull'informazione giudiziaria*

editori” avrebbe dovuto chiamarsi, invece, per rendere palesi i suoi reali contenuti.

Le ragioni per le quali il Governo ha deciso di intervenire in questa materia sono state più volte enunciate e sono condivisibili: si tratta soprattutto di impedire che persone estranee alle indagini o anche indagati, nella prima fase dell’inchiesta, siano dati in pasto ai media e, quindi, all’opinione pubblica, mediante la divulgazione degli atti processuali e, soprattutto, dei contenuti delle intercettazioni, senza alcun filtro. Il che non vuol dire, però, che non se ne debba sapere nulla, come sembra, invece, pretendere il testo in discussione.

Sembra tramontata l’idea di affidarsi alla professionalità degli operatori del settore, anche per la obiettiva gravità di alcune violazioni, che hanno penalizzato soggetti che nulla avevano a che fare con le inchieste.

In ogni caso, se questo è davvero il profilo che sta a cuore al Governo, il rimedio predisposto è assolutamente inefficace.

Pur avendo, di fatto, eliminato la possibilità di pubblicare notizie sulle indagini penali, senza incorrere in un reato, nel prevedere ancora la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si è preservato il meccanismo che consente al giornalista, indagato per violazione di un segreto che non è tale, di ricorrere all’oblazione, così ottenendo l’estinzione del reato medesimo, mediante il pagamento di una somma ragionevole.

Si è solo aumentata l’entità dell’ammenda prevista, rendendo più “cara” la divulgazione delle intercettazioni: salvo modifiche dell’ultim’ora, si va da 325 euro, per la pubblicazione di atti “ordinari” a 516 euro, per quella di conversazioni o telefonate.

Ovviamente, si tratta di un beneficio che può essere concesso solo a determinate condizioni - sono esclusi gli imputati recidivi in determinate situazioni, coloro che abbiano già commesso contravvenzioni della stessa indole e i delinquenti abituali - e tuttavia, come accade anche adesso, è estremamente probabile che gli interessati vi facciano ricorso, pur di evitare un processo.

In pratica ed al di là delle pubbliche prese di posizione, invece di introdurre maggiori limitazioni o di prevedere il carcere - per fortuna - si è solo rincarato il prezzo di quella che è anche ora, in concreto, una sorta di “tassa” sull’informazione giudiziaria, senza che ciò garantisca in alcun modo il rispetto del precetto, con buona pace delle presunte “vittime”

Certo, modifiche peggiorative sono sempre possibili in corso d’opera, ma se si escludesse l’oblazione, visto che il reato è procedibile d’ufficio, quanti sarebbero i processi e quanto durerebbero, se i giornalisti, com’è possibile, decidessero di pubblicare ugualmente quegli atti? Il sistema giudiziario penale, il malato al cui capezzale siedono troppi medici, è davvero pronto a far fronte alle possibili conseguenze di un inasprimento del sistema sanzionatorio? E l’Europa, che ha appena condannato la Francia che aveva punito la

divulgazione di intercettazioni illegali, ma vere, lascerà correre o assumerà provvedimenti anche nei confronti dell'Italia?

I problemi maggiori sembrerebbero, allo stato, riguardare gli editori, a carico dei quali, modificando la legge 231, si è posta una sanzione amministrativa di un certo rilievo - fino a 465.000,00 euro - ove, però, essi non abbiano predisposto modelli organizzativi adeguati, per evitare che i propri dipendenti ed, in particolare, coloro che svolgono funzioni apicali - vale a dire i direttori - pubblicino o consentano la pubblicazione di atti di indagine.

Nel modello organizzativo, dunque, per sottrarsi alla sanzione, il datore di lavoro-editore dovrà richiamare l'attenzione sull'art.684 c.p. e sulle sue implicazioni, intimando a direttori e giornalisti di non violarlo.

Ed allora delle due l'una: o gli si chiederà di tanto in tanto il permesso di farlo, il che garantisce che pagherà eventualmente il dovuto; o si procederà senza informarlo, il che esporrà chi avrà fatto e consentito la pubblicazione illegale a sanzioni disciplinari, anche severe che potranno arrivare al licenziamento.

C'è da scommettere - sperando di perdere - che il solo effetto pratico di tale modifica, almeno per gli organi di informazione che potranno permetterselo, sarà una accurata selezione degli atti da pubblicare, privilegiando la diffusione di quelli potenzialmente più graditi all'editore, così da rendergli meno gravoso il pagamento della sanzione.

Mentre ora è possibile fornire informazioni adeguate, rispettando la legge, quel che emerge con chiarezza dall'assetto normativo previsto - suscettibile, quindi, di modifiche - è il totale divieto di pubblicare, in qualunque forma ed anche per riassunto o nel contenuto, atti di indagine e quant'altro acquisito al fascicolo delle indagini, fino alla loro conclusione o fino alla celebrazione dell'udienza preliminare, se prevista.

E' stata, peraltro e del tutto immotivatamente, abrogata la facoltà per il P.M. di desecretare singoli atti o parti di essi: a stretto rigore, non sarà possibile divulgare l'immagine del presunto rapinatore, "catturata" da una telecamera ed allegata agli atti, per favorirne l'identificazione.

Dunque, il giornalista che volesse rispettare la legge non potrebbe, contemporaneamente, informare sull'andamento delle indagini, chiunque sia l'indagato e qualunque sia il reato ipotizzato.

Non potrà spiegare le ragioni di un arresto, desumibile dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, nè potrà riferire di una perquisizione e dei suoi risultati, acquisiti al fascicolo.

Non potrà neppure sintetizzare il contenuto delle intercettazioni, quale che sia l'oggetto della conversazione.

Questo penalizzerà non poco il diritto dell'opinione pubblica di controllare come viene amministrata la giustizia.

Poche conseguenze è prevedibile avrà la obbligatoria comunicazione dell'iscrizione del giornalista nel registro degli indagati, per violazione dell'art.684 c.p., agli organi disciplinari, che potranno - ma non dovranno - disporre la sospensione cautelare dalla professione. Ciò, anche se, in mani sbagliate, la discrezionalità potrebbe diventare un comodo strumento per eliminare temporaneamente dalla scena giornalisti scomodi.

L'inasprimento delle pene per la rivelazione illecita del contenuto di atti coperti dal segreto, nei confronti degli operatori del diritto, non avrà particolare effetto deterrente, almeno finché il giornalista, che ne ha ricevuto notizia, potrà invocare il segreto professionale, sempre che, per risalire alla fonte - ancora una volta in dissintonia con la giurisprudenza della Corte europea - non si decida prima o poi di intervenire anche su tale materia.